

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2016	Numero: 22842	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si provvisoriale				
Altro: pena sospesa				
<b>Quantum:</b> tre mesi reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Trib. Bergamo 18.12.2013 mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Z.F. da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisoriale di € 8.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa parte civile; con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della somma liquidata a titolo di provvisoriale.				
2°Grado: C. di A. Brescia 14.04.2015 in parziale riforma del primo grado riduceva la pena inflitta a mesi tre di reclusione, confermava nel resto, con condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza di parte civile.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

**Fattispecie**

Mentre stava svolgendo attività di costruzione di un ponteggio (con castelli di salita/discesa) utilizzando dei telai prefabbricati per l'accesso e la risalita degli operatori dalla vasca interrata in corso di realizzazione ed in particolare, mentre proseguiva nella realizzazione del castello mediante il posizionamento del telaio prefabbricato superiore, non riuscendo a raggiungere la posizione dalla quale il collega F.G. gli stava fornendo i telai, si disancorava dal dispositivo anticaduta che indossava (composto da un solo cordino in nylon dotato di dissipatore di energia, ma non anche del sistema retrattile) e si sporgeva perdendo l'equilibrio, così cadendo sul piano di lavoro da un'altezza di circa 1,95 metri, riportando lesioni personali

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

**Principio di diritto**

Il disposto dell'art. 97 d.lgs. n. 81 del 2008 al primo comma, pone in capo al "datore di dell'impresa affidataria" l'obbligo di verificare "le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento". Disposizione modificata per effetto dell'articolo 65, I comma, lettera a), del d.lgs. 3 agosto

2009, n. 106. All'odierno ricorrente è contestato di non avere tenuto conto della complessiva inadeguatezza di mezzi dell'impresa cui aveva affidato il montaggio dei ponteggi a realizzare i lavori nel rispetto del PIMUS. Corretto e logico, sul punto appare anche il rilievo che era comunque nelle condizioni di verificare, nell'immediatezza, la palese violazione della norma che impone, per quelle mansioni, solo operai aventi adeguata e riscontrata formazione. E' dunque condivisibile l'assunto del provvedimento impugnato secondo cui è ben possibile che B. abbia constatato la presenza in loco del capo cantiere (T.) S.D., e cioè di una persona effettivamente abilitata, ma le sue stesse parole consentono di ritenere come la precisa e cogente disposizione data dall'art. 136, VI comma, d.lgs. n. 81 del 2008 secondo la quale tutti gli addetti ai ponteggi devono essere muniti di apposito attestato di formazione fosse assolutamente ignorata dall'Impresa affidataria; B. reputava evidentemente sufficiente che la speciale abilitazione fosse richiesta solo al preposto alla squadra di montaggio e non già a tutti gli addetti. Logico appare anche che l'aver ritenuto che questa evidente sottovalutazione della portata e dello scopo di quella norma sulla sicurezza fosse propria non del solo capocantiere ma dell'intera struttura dirigenziale e quindi anche del suo legale rappresentante: solo ignorando questa norma, infatti, l'impresa affidataria avrebbe potuto ritenere soddisfacente e rispondente ai criteri di sicurezza peraltro evocati dal Piano di Sicurezza e di Cordinamento un Pi.M.U.S. che prevedeva un solo addetto abilitato alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Corretta è dunque la conclusione che il datore di lavoro dell'Impresa affidataria, odierno ricorrente, non verificò adeguatamente le condizioni di sicurezza dei lavori affidati così contravvenendo al preciso obbligo previsto dalla norma sopra richiamata. Obbligo cui peraltro poteva adempiere senza la necessità di una presenza costante sul posto. Ed infatti la Corte territoriale giustamente evidenzia che la circostanza che P., nonostante il subappalto, avesse mantenuto il controllo, esercitato a mezzo del capocantiere B., sui lavori affidati a T, non consente comunque di ritenere confinato quell'obbligo di verifica nella sola fase di affidamento dei lavori; esso doveva infatti necessariamente estendersi anche nel corso dell'esecuzione dei medesimi appunto perché l'affidataria si era posta nelle condizioni di constatare in modo assiduo e continuativo il rispetto delle regole sulla sicurezza nel cantiere e di pretendere il recupero di situazioni di pericolo. B., in altri termini, constatò direttamente e personalmente che all'opera sul ponteggio vi erano lavoratori non muniti della speciale abilitazione (egli sapeva che solo il capo lo era) e si disinteressò della cosa; può ammettersi che lo fece per ignoranza della regola di sicurezza ma, se così è stato, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità circa l'inadeguatezza del preposto non possa che farsi risalire al datore di lavoro.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali			

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**